

A.M.I.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Articolo 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori in conformità all'articolo 18 dello Statuto sociale.

Articolo 2 - Natura

Avendo il ristorno natura di integrazione del trattamento economico riconosciuto al socio lavoratore, è allocabile tra i componenti negativi del conto economico del bilancio d'esercizio.

Articolo 3 - Limiti

Può farsi luogo a ripartizione di somme a titolo di ristorno solo in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che da tale attribuzione non derivi una perdita alla Società.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci e determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma secondo, lett. b), della Legge 3 aprile 2001 n. 142, è fatto divieto alla cooperativa di distribuire ristorni in misura superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi corrisposti al socio lavoratore, considerando come tali i trattamenti economici determinati, per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, dal Regolamento interno della cooperativa *ex lege* 142/2001.

Articolo 4 – Determinazione

La ripartizione dei ristorni deve essere effettuata sulla base della quantità e qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci cooperatori con la cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c. e dell'articolo 16 dello Statuto sociale.

Tali criteri possono essere variamente combinati tra loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in cooperativa e disciplinati nel Regolamento interno *ex lege* 142/2001, purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento dei soci, previsto dall'articolo 2516 c.c.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi e/o combinati tra di loro):

- le ore lavorate e effettivamente retribuite nel corso dell'anno;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività

Stante ciò, il ristorno sarà calcolato in proporzione ai compensi spettanti ai soci.

A tal fine sarà utilizzato, alternativamente:

- a) l'imponibile fiscale;
- b) l'imponibile previdenziale.

In considerazione del diverso trattamento contributivo per i soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato, il ristorno calcolato in base ai criteri sopra indicati verrà diminuito in relazione alla contribuzione a carico della cooperativa.

Articolo 5 – Proposte dell'Organo amministrativo

Sulle proposte inerenti i ristorni, l'organo amministrativo deve espressamente dare atto nella nota integrativa o nell'eventuale relazione sulla gestione, nell'ambito della relazione sul carattere mutualistico della cooperativa di cui all'articolo 2545 c.c.

Articolo 6 – Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'entità e sulle modalità di determinazione dei ristorni, in base alla proposta formulata dall'organo amministrativo nel progetto di bilancio.

L'assemblea dei soci può deliberare specifiche modalità e termini di pagamento dei ristorni, in conseguenza di particolari esigenze economiche e finanziarie della cooperativa.

Articolo 7 – Disciplina di riferimento

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge e allo Statuto.